

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Differimento degli adempimenti contributivi per ferie: richiesta da inoltrare entro il prossimo 31 maggio 2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **entro il prossimo 31 maggio 2019** Le aziende **interessate a richiedere l'autorizzazione al differimento del termine per gli adempimenti contributivi** in relazione alla chiusura per ferie collettive dell'anno 2019 devono **presentare motivata istanza all'INPS**, utilizzando il canale telematico disponibile sul portale www.inps.it. In caso di **accoglimento dell'istanza, il versamento differito coinciderà con la scadenza del mese immediatamente successivo a quello per il quale è stata presentata la domanda all'Istituto**. Occorre tener presente che: *i) il differimento non riguarda solo il termine di versamento dei contributi da effettuare con il modello F24* (la cui scadenza è fissata il 16 del mese successivo), **ma anche la presentazione dell'Uniemens; ii) il datore di lavoro può richiedere il differimento del versamento dei contributi anche per periodi diversi dai tradizionali mesi di luglio o agosto, rispettando però sempre il termine del 31 maggio 2019 per l'invio dell'istanza**. L'importo dei contributi oggetto di versamento differito: i) deve essere **maggiorato degli interessi** di dilazione al tasso in ragione d'anno vigente al momento del pagamento dei contributi; ii) va **esposto nel flusso UniEMens** nell'elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>. È bene segnalare che: i) l'autorizzazione dell'INPS **non è vincolante**, la richiesta può essere presentata a scopo cautelativo e il datore di lavoro successivamente, pur in presenza di accoglimento dell'istanza, può provvedere al versamento dei contributi entro la normale scadenza; ii) la situazione di effettiva **chiusura dell'azienda** può essere **oggetto di indagine da parte dell'Inps** con accertamenti

predisposti di propria iniziativa o su specifica richiesta del Comitato Provinciale.

Premessa

Il datore di lavoro può, in relazioni a proprie esigenze produttive, **determinare il periodo di godimento delle ferie ben potendo**, in via del tutto legittima, decidere:

- **di chiudere l'impresa**, sospendendo del tutto l'attività aziendale;
- **di fermare solo alcune unità o reparti**, in base alle specifiche esigenze dell'attività imprenditoriale.

Atteso che questa **determinazione del periodo di ferie** può scontrarsi con i diritti dei lavoratori, sono previsti i seguenti vincoli:

- **il periodo di godimento delle ferie deve essere "possibilmente continuativo"**, per poter consentire al lavoratore l'effettivo recupero delle energie psicofisiche, che è poi lo scopo del diritto alle ferie;
- il lavoratore ha il diritto ad un periodo di ferie retribuite **non inferiore a quattro settimane** all'anno.

Osserva

Di tale periodo, due settimane, anche consecutive, **devono essere godute durante l'anno di maturazione delle ferie stesse**, le **restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione**.

Se le esigenze produttive dell'azienda lo richiedono, il **datore di lavoro e il lavoratore possono anche decidere più periodi di ferie separati**, secondo quanto è normalmente specificato nei contratti collettivi di lavoro che **possono** altresì **stabilire termini diversi quanto a durata e godimento delle ferie**.

Presenza della rappresentanza sindacale	Modalità di fissazione delle ferie
Aziende dove esiste la Rappresentanza Sindacale Aziendale	Il periodo di ferie è fissato dalla direzione dopo avere esaminato , durante incontri aziendali, la compatibilità dei desideri dei lavoratori con le esigenze della produzione .
Aziende prive della rappresentanza sindacale aziendale	Rimane valido il potere del datore di scegliere il periodo feriale , naturalmente considerando i desideri dei lavoratori.

La **consultazione aziendale**, prevista nei vari accordi collettivi, riesce meglio a soddisfare le esigenze di tutti, adattando il piano feriale ai concreti bisogni fatti emergere dai lavoratori durante la consultazione.

Il differimento degli adempimenti contributivi

In presenza di **ferie collettive (1)**, le quali potrebbero comportare la chiusura dell'azienda e la sospensione di ogni attività, si potrebbe verificare l'impossibilità materiale di effettuare **gli adempimenti contributivi nei termini di legge**.

Sul punto, si precisa che il **versamento dei contributi previdenziali** deve avvenire ordinariamente:

- **a mezzo del modello F24;**
- **entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga a cui la denuncia si riferisce.**

Nel caso in cui il termine cada di sabato, domenica o giorno festivo, il **pagamento si considera effettuato tempestivamente** qualora sia effettuato **il giorno successivo non festivo**.

Tuttavia, in caso il **versamento** cada in concomitanza di **chiusura per ferie collettive**, al fine di evitare che il datore di lavoro incorra nelle sanzioni previste per i mancati versamenti contributivi, è stata prevista **la possibilità di differire gli adempimenti nei confronti degli Istituti previdenziali**, previa presentazione di apposita istanza telematica. Conseguentemente, **le aziende che** - in previsione dei periodi di **chiusura per ferie collettive** nell'anno in corso, motivate da comprovate esigenze - **intendono avvalersi del differimento degli adempimenti contributivi, perché non possono provvedere materialmente entro i termini di legge** (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce) **al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, devono presentare apposita domanda**, al fine di essere autorizzati, **entro il 31.05.2019**.

¹ Per ferie collettive deve intendersi, secondo la normale accezione, quel **periodo di riposo che l'azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell'esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio, in tutte le sue articolazioni**. La normale attività di lavoro deve venire meno ed è ammessa senza che venga meno il significato di **chiusura anche qualora durante il periodo feriale si renda comunque necessaria la presenza di personale (operai comuni o specializzati, tecnici e simili) preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie**

Sul punto, occorre tener presente, però, che:

- **il differimento non riguarda solo il termine di versamento dei contributi da effettuare con il mod. F24** (la cui scadenza è fissata il 16 del mese successivo), **ma anche la presentazione dell'Uniemens;**
- il datore di lavoro può richiedere **il differimento del versamento dei contributi anche per periodi diversi dai tradizionali mesi di luglio o agosto, rispettando però sempre il termine del 31 maggio per l'invio dell'istanza;**
- il differimento dei termini di versamento dei contributi **può essere concesso solamente una volta nel corso dell'anno anche se la chiusura per ferie collettive si protrae per meno di un mese**, a patto che la chiusura "*determini una obiettiva ed effettiva impossibilità tecnico organizzativa ad effettuare alla scadenza di legge i dovuti versamenti*".

La richiesta di autorizzazione di cui all'argomento deve essere presentata esclusivamente **utilizzando il canale telematico dell'INPS, tramite l'apposita sezione presente sul sito dell'Istituto "Servizi Online"**. In particolare, deve essere utilizzato il seguente modulo "*Modulo 445 - Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive*", accessibile dal "*cassetto previdenziale*" dell'area "*Aziende consulenti e professionisti*" (area DiResCo).

Accoglimento dell'istanza di differimento

In caso di accoglimento dell'istanza, **il versamento differito coinciderà con la scadenza del mese immediatamente successivo a quello per il quale è stata presentata la domanda all'Istituto**. Da un punto di vista prettamente operativo, **il differimento per ferie collettive riguarda il versamento dei contributi** che l'azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura, **ma che materialmente si trova nell'impossibilità di effettuare nei termini ordinatori di legge sopra indicati**, data la contingenza e la temporaneità delle difficoltà organizzative da esse derivanti. Trattasi di adempimento **che avrebbero dovuto essere effettuato nel mese in cui cadono le ferie**.

ESEMPIO

Se l'azienda sospende **l'attività nel mese di agosto**, il giorno 20 agosto (2) **non possono essere versati i contributi previdenziali relativi al mese di luglio**. L'autorizzazione all'INPS, **permette al datore di lavoro di versare tali contributi entro e non oltre il 16 settembre**. Di

² Si rammenta, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 3-quater del D.L. n. 16/2012, **gli adempimenti fiscali e il versamento di imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni ed enti previdenziali, anche per rate con scadenza dal 1° agosto al 20 agosto di ogni anno** possono essere effettuati, senza maggiorazione, entro il 20 agosto.

conseguenza **è concesso anche lo slittamento della presentazione Uniemens entro il 30 settembre.**

Il differimento è concesso per **un solo mese** anche **nel caso in cui le ferie siano fruite a cavallo di due mesi.** In quest'ultimo caso il differimento è concesso per gli adempimenti che avrebbero dovuto effettuarsi nel mese nel quale cade la maggior parte del periodo feriale.

ESEMPIO

In caso di **ferie comprendenti l'ultima settimana di luglio e le prime tre settimane di agosto**, gli adempimenti che **possono essere differiti sono quelli relativi al mese di luglio.**

- **giorni di chiusura per ferie collettive nel mese di luglio 2019: 20;**
- **giorni di chiusura per ferie collettive nel mese di agosto 2019: 10;**
- **il versamento dei contributi relativi al mese di giugno 2019**, che scade il 16 luglio 2019 (quando l'azienda è chiusa), **può essere differito al 20 agosto 2019.**

La presentazione del flusso Uniemens deve avvenire **entro il 31 agosto 2019.**

L'autorizzazione dell'Inps, i controlli e i ricorsi

L'autorizzazione dell'INPS **non è vincolante**, la richiesta può essere presentata a scopo cautelativo e il datore di lavoro successivamente, pur in presenza di accoglimento dell'istanza, può provvedere al versamento dei contributi entro la normale scadenza.

La situazione di effettiva **chiusura dell'azienda** può essere **oggetto di indagine da parte dell'Inps** con accertamenti predisposti di propria iniziativa o su specifica richiesta del Comitato Provinciale.

Osserva

In caso di mancato riscontro con quanto indicato dall'azienda, l'Inps provvede all'annullamento o **revoca dell'autorizzazione** e all'applicazione delle sanzioni civili ed amministrative previste nei casi di inadempienza ovvero di ritardato versamento dei contributi, provvedimento contro il quale l'azienda può fare **ricorso al Consiglio di Amministrazione dell'Istituto stesso.**

Versamento termini ed importo

Abbiamo detto che il versamento dei contributi previdenziali per le ferie collettive, che dovrà essere **effettuato in un'unica soluzione, è spostato al 16 del mese successivo a quello per il quale si chiede il differimento.** L'importo dei contributi oggetto di versamento differito:

- deve essere **maggiorato degli interessi** di dilazione al tasso in ragione d'anno vigente al momento del pagamento dei contributi;

→ va **esposto nel flusso UniEMens** nell'elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale>.

Schema riepilogativo per il datore di lavoro in caso di concessione dell'autorizzazione al differimento

Versare i contributi con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di normale scadenza

Effettuare telematicamente la denuncia mensile Uniemens entro la fine del mese successivo a quello della normale scadenza

Fermo quanto sopra esposto, ai fini di una migliore comprensione, proponiamo le seguenti **tabelle di sintesi**:

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI	
Normale scadenza	Entro il 16 del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.
Differimento	L'azienda può chiedere, per il periodo di ferie collettive, il differimento degli adempimenti contributivi, per impossibilità di effettuazione materiale del versamento.
	Condizione: le ferie devono essere collettive e determinare la chiusura totale dell'azienda, con sospensione dell'attività lavorativa.
	Versamento Il nuovo termine massimo per il versamento coincide con la scadenza relativa al mese immediatamente successivo a quello per il quale si chiede il differimento. Sulla somma versata si devono corrispondere gli interessi di differimento.
Autorizzazione	Il beneficio del differimento può essere attribuito: - una sola volta nell'anno; - per gli adempimenti di un solo mese , anche se le ferie sono state fruite in un periodo posto a cavallo di 2 mesi.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti